

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N.1.100 DEL 21 SETTEMBRE 2024 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI: REGGIO-EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA FORLÌ-CESENA E DI RIMINI.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1.100 del 21 Settembre 2024 nel territorio delle provincie: di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini**

L'ordinanza in questione, dispone quanto segue:

- **È stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 17 Settembre 2024, nel territorio delle Provincie di: Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.** Il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere** alle banche e intermediari finanziari -fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli- **una sospensione** delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
– La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 25 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell' Ordinanza (**entro il 21 Ottobre 2024,**) le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati

- Tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti; nonché
- **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 21 Settembre 2025**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI MUTUO

Fino all'agibilità. o all'abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 21 Settembre 2025.**- i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

1) dell'intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. ¹

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. ²

¹ La modalità di rimborso ipotizzata può essere modificata e personalizzata dalla Legal Entity.

² La modalità di rimborso ipotizzata può essere modificata e personalizzata dalla Legal Entity.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a BCC EMILBANCA con PEC pec@postacert.emilbanca.it** - riportare nell'oggetto della mail: **Ordinanza n. 1.100³ con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 30 Dicembre 2024⁴ e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000

INFORMATIVA OCDPC..... – Data 11/09/2024 di pubblicazione sul sito:
.....

³ Inserire il riferimento dell' Ordinanza specifica.

⁴ Indicare un termine superiore a 30 gg da quando viene resa nota l'informativa.

